

# COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Reg.Delib.

Prot. 2110

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di giugno alle ore 19.00, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. di ordine	Presente	Assente
1 - CAMPETTI FRANCO	P	
2 - CULACCIATI PAOLO	P	
3 - BARDONE UGO	P	
4 - BARDONE MASSIMO		A
5 - ROLANDI SIMONE	P	
6 - LUMELLI GIUSEPPE	P	
7 - GATTONE AURELIO	P	
8 - PARLANTI MARIA ROSARIA		A
9 - CULLACCIATI LAURA	P	
10 - CULLACCIATI CLAUDIO GIUSEPPE LINO	P	
TOTALE N.	8	2

Partecipa il Segretario Comunale sig. SOLA Dr. Gerardo.

Il sig. CAMPETTI FRANCO - SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 – APPROVAZIONE.**

\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- **CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **EVIDENZIATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:
  - imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
  - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
    - ✓ tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
    - ✓ tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **RILEVATO** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- **ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- **EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- **VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- **RIMARCATO** che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- **PRESO ATTO** che, per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile ai fini TARI risulta quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U.);
- **VERIFICATO** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- **EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
- **RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- **VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- **PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.
- **VERIFICATO** che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;
- **CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- **RILEVATO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- **CONSIDERATO** che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- **RILEVATO** che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;
- **VERIFICATO**, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;
- **EVIDENZIATO** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- **PRESO ATTO** che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- **VERIFICATO** che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- **CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;
- **ATTESO** che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

- **RAMMENTATO** che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- **PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- **VERIFICATO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
- **CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
- **RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- **ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
- **RIMARCATO** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
- **VERIFICATO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;
- **EVIDENZIATO** che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- **VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **VISTA** l'elaborazione del responsabile del servizio;
- **RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
- **RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI;
- **VISTO** il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- **VISTO** il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- **VISTO** lo Statuto comunale;

- **CON VOTI** n. 06 favorevoli, voti n. 00 contrari, essendo n. 08 i Consiglieri Comunali presenti, n. 06 i votanti e n. 02 gli astenuti (Cullacciati Laura e Cullacciati Claudio Giuseppe Lino);

#### **DELIBERA**

- **TUTTO QUANTO ESPOSTO** in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- **DI DARE ATTO** che i termini per il pagamento della tassa sono fissati alle seguenti scadenze:

✓ **31 luglio**

✓ **31 ottobre.**

- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C. - TARI da applicare nell'anno 2015, come riportato negli allegati al presente atto.

- **DI DARE ATTO CHE** sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.

- **Successivamente**

- **Vista** la necessità di dovere procedere all'adozione del presente provvedimento con urgenza,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Con voti** n. 06 favorevoli, voti n. 00 contrari, essendo n. 08 i Consiglieri Comunali presenti, n. 06 i votanti e n. 02 gli astenuti (Cullacciati Laura e Cullacciati Claudio Giuseppe Lino);

#### **DELIBERA**

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(Campetti Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Sola dr. Gerardo)

F.to Campetti Franco

F.to Sola Gerardo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04.07.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19.07.2015.

Val di Nizza - 04.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Sola dr. Gerardo)

F.to Sola Gerardo

---

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Val di Nizza - 04.07.2015


IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Sola dr. Gerardo)

F.to Sola Gerardo

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Val di Nizza - 04.07.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Sola dr. Gerardo)

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 04/07/2015

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Val di Nizza - 04/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Sola dr. Gerardo)

F.to Sola Gerardo

=====


COMUNE DI VAL DI NIZZA  
Provincia di Pavia  
-----

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 14 IN DATA 26.06.2015.  
"DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO  
2015 - APPROVAZIONE".

PARERI.


-----

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - decreto legislativo  
18.08.2000, n.267, il RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della presente proposta  
di deliberazione.



IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TRIBUTI  
(Scabini Luciano)

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - decreto legislativo  
18.08.2000, n.267, il RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della  
presente proposta di deliberazione.



IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA  
(Scabini Luciano)

=====

